

# ***Il lavoratore socialmente utile può svolgere un part-time***

*La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5226 del 16 Marzo 2016, ha chiarito che le norme (DLgs n. 468/97) che disciplinano i compensi degli Lsu, non escludono esplicitamente il loro cumulo con redditi derivanti da rapporti di lavoro a tempo parziale e ne subordinano l'erogazione solo a condizioni di precarietà e di disoccupazione prolungata.*

.....

La Suprema Corte, statuendo in tema di welfare, ha definito che non sussiste alcuna incompatibilità tra il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed il compenso derivante da un rapporto di lavoro a tempo parziale a tempo indeterminato, svolto con orario e modalità pienamente compatibili.

## ***Il fatto***

La controversia trae origine dalla sentenza con cui il Tribunale di primo grado, rigettava la domanda proposta da un lavoratore, volta ad ottenere la declaratoria della legittima percezione delle somme erogategli per lavori socialmente utili, che l'INPS aveva invece richiesto in restituzione per avere egli nel contempo svolto attività di lavoro subordinato, a tempo indeterminato part-time, presso un Comune.

Il giudice di prime cure riteneva che la disposizione normativa che prevedeva l'erogazione dell'assegno per il titolo suddetto (art 8, comma 3, d.lgs. n. 468\1997) non includeva la fattispecie contrattuale in esame tra quelle cumulabili, in base alla sottesa ragione che tale erogazione doveva essere ricondotta solo a condizioni di precarietà, di disoccupazione prolungata, e tale non essendo lo stato di colui che svolgeva lavoro a tempo indeterminato, ancorché part-time.

Il lavoratore procedeva quindi in Corte d'Appello, ma leggeva anche in questa sede una sentenza a lui sfavorevole. Presentava pertanto ricorso in sede di Cassazione, lamentando che seppure la normativa (art. 8, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 468\1997) non prevedeva la cumulabilità del compenso per lavori socialmente utili con un rapporto di lavoro part-time (nella specie inferiore a 20 ore settimanali) a tempo indeterminato, neppure lo escludeva esplicitamente, e che la disposizione in esame era da interpretare

nel senso della cumulabilità, specie ove il lavoro part-time non interferiva con lo svolgimento del l.s.u.

### ***La decisione***

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

I Giudici Supremi, anche facendo riferimento alla propria recente giurisprudenza, attraverso l'analisi della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 468 del 1997 e alla luce della normativa successiva, definivano che "non vi è incompatibilità tra il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed il compenso ricavato da diversa attività di lavoro subordinato, svolta a tempo parziale, con orario e modalità che non interferiscono con il lavoro socialmente utile, che limitando la possibilità di cumulare l'assegno per lavori socialmente utili con altri redditi, non ha modificato i lineamenti fondamentali dell'istituto", diretti sostanzialmente a consentire lo svolgimento di attività lavorative compatibili (essenzialmente dal punto di vista dell'orario di lavoro) con l'espletamento di l.s.u.

Per quanto sopra esposto, il ricorso veniva accolto.

### ***In definitiva***

La Suprema Corte con la sentenza in commento ha stabilito a chiare lettere che chi è inserito in lavori socialmente utili e quindi ne ottiene il relativo compenso, può legittimamente svolgere contemporaneamente un lavoro part-time a tempo indeterminato, in quanto fra le due situazioni non sussiste un'incompatibilità.

A questa definizione la Corte è arrivata, in quanto la legge che disciplina i lavori socialmente utili non ha previsto l'ipotesi in questione, che pertanto è priva di una chiara disciplina di compatibilità o incompatibilità.

L'unica condizione a cui è sottoposta l'erogazione del compenso è che lo svolgimento del lavoro part-time non incida sull'orario che il lavoratore deve dedicare ai l.s.u. In altre parole il lavoro a tempo parziale è giustificato dal fatto che il resto della giornata lavorativa deve essere dedicata ai lavori socialmente utili.